



CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

OGGETTO: OBBLIGO AI PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI DI DILUIZIONE DELLE DEIEZIONI LIQUIDE

Il Sindaco

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di combattere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico - in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi ed aree verdi - causato dalla presenza di deiezioni di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza ed in particolare dei bambini, anziani e non vedenti;

Valutato che l'elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari e/o detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

Richiamato il Regolamento di tutela del decoro urbano della "Valle dell'Agno", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 13 febbraio 2014, che prevede al comma 2 dell'art. 4 "Nelle aree e strade pubbliche o aperte all'uso pubblico i conduttori di cani sono tenuti ad avere sempre con sé idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle defecazioni. I medesimi soggetti di cui al precedente comma, ancorché sprovvisti della prescritta attrezzatura, sono altresì tenuti all'immediata e totale asportazione delle defecazioni del cane. Le defecazioni asportate dal suolo dovranno essere accuratamente depositate all'interno dei cestini presenti sul territorio comunale".

Rilevato che sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza in merito ai disagi derivati dalle deiezioni liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici pavimentate;

Considerato che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare i muri, angoli degli stabili e marciapiedi, rilasciano sgradevoli odori persistenti per le strade - in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni - e possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;

Dato atto che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale;

Atteso che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori di acqua da versare all'occorrenza;

Ritenuto pertanto necessario adottare un provvedimento volto al decoro urbano e all'igiene del suolo pubblico, ad integrazione di quanto già prescritto dall'art. 4 - "Animali custodia e tutela" del Regolamento di Tutela del Decoro Urbano, vigente sul territorio dei comuni consorziati al Comando di Polizia Locale "Valle Agno";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 7082/2015

Visto il Regolamento di Tutela del Decoro Urbano della "Valle Agno";

ORDINA

che, dal 1° giugno 2023 e fino al 31 ottobre c.a., ai Conduttori di cani a qualsiasi titolo, in tutto il centro abitato del Comune di Valdagno (come definito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 25 novembre 2013):

- è fatto obbligo di munirsi di un contenitore con acqua – senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti -, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni liquide dell'animale; tale contenitore dovrà essere esibito, su richiesta, ai soggetti incaricati al controllo dell'osservanza della presente ordinanza;

- è fatto obbligo di provvedere alla immediata diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide dell'animale con una congrua quantità d'acqua– senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti -, fatta eccezione per le aree verdi ove non sia già espressamente vietato l'accesso ai cani (parchi, giardini pubblici ...).

Il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti degli animali da guida per i non vedenti, i cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco nell'esercizio dell'attività istituzionale.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 7-bis, D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 ad un massimo di 500 euro;

che ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a euro 50,00 oltre alle spese del procedimento;

che contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente.

RICORDA

che il Regolamento di tutela del decoro urbano della “Valle dell’Agno” all’art. 4 prevede “Nelle aree e strade pubbliche o aperte all’uso pubblico i conduttori di cani, sono tenuti ad avere sempre con sé idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle defecazioni. I medesimi soggetti di cui al precedente comma, ancorché sprovvisti della prescritta attrezzatura, sono altresì tenuti all’immediata e totale asportazione delle defecazioni del cane. Le defecazioni asportate dal suolo dovranno essere accuratamente depositate all’interno dei cestini presenti sul territorio comunale”.

DISPONE

- che il Comando di Polizia Locale sia incaricato, per quanto di rispettiva competenza, della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Valdagno e diffusa con ogni altro mezzo di comunicazione;
- che la presente ordinanza sia trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
 - Comando Polizia Locale Valle Agno;
 - Stazione Carabinieri di Valdagno;
 - Azienda Sanitaria Locale.

Il Sindaco

Pratica n.° OSIND-18-2023